

Deloitte.



PNRR ed organi di controllo: opportunità e possibili impatti

12 MAGGIO 2022 – UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE

Indice

- Importanza del ruolo del revisore nel PNRR
- L'UIF e l'attenzione ai fenomeni di antiriciclaggio
- Attuale coinvolgimento del revisore nell'ambito dei crediti di imposta per innovazione ricerca e sviluppo



Importanza del ruolo del revisore nel PNRR

Importanza del ruolo del revisore nel PNRR

La figura professionale del revisore legale è destinata a risaltare nel nascente contesto di attuazione del PNRR.

La governance del PNRR richiede infatti:

- a) la trasparenza delle operazioni finanziate
- b) il monitoraggio costante dei risultati e la loro compiuta rendicontazione.

La realizzazione di queste azioni è affidata al ruolo del revisore legale.

L'UIF e l'attenzione ai fenomeni di antiriciclaggio

Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al al PNRR

L'UIF – Unità di informazione finanziaria di Banca d'Italia ha pubblicato una nuova Comunicazione che integra le precedenti del 16 aprile 2020 e dell'11 febbraio 2021, per **richiamare l'attenzione sui rischi relativi alle cessioni di crediti fiscali**.

Inoltre, l'UIF ha ritenuto opportuno volgere l'attenzione al PNRR in funzione dell'attivazione dei **presidi antiriciclaggio** per concorrere a **prevenire possibili distorsioni nell'utilizzo delle risorse pubbliche**.

Nuove indicazioni per la prevenzione dei rischi connessi alla cessione dei crediti fiscali

Avuto presente che i crediti riconosciuti dal Decreto Rilancio sono cedibili in via anticipata rispetto alla dichiarazione fiscale e con minori formalità rispetto a quelle previste, ad esempio, per le cessioni dei crediti IVA, occorre anzitutto prestare particolare attenzione, ai fini della segnalazione,

- a) all'eventualità che i predetti crediti siano vantati a fronte di interventi non eseguiti o
- b) che le agevolazioni stesse non appaiano spettanti sulla base della disciplina in materia,
- c) alla ricorrenza dei requisiti previsti dalla normativa per il riconoscimento del beneficio fiscale, con particolare riguardo alle caratteristiche del presunto beneficiario (anche tenuto conto del settore economico di appartenenza).

Nuove indicazioni per la prevenzione dei rischi connessi alla cessione dei crediti fiscali – punti di attenzione

Incoerenza tra profilo del titolare dei crediti d'imposta ed entità e tipologia dei crediti stessi

Presenza di soggetti privi di strutture organizzative funzionali allo svolgimento di un'attività economica effettiva, con caratteristiche non adeguate rispetto ai lavori o alle forniture che sarebbero stati incaricati di eseguire, ovvero di soggetti neocostituiti o che sono da poco attivi nei settori che prevedono l'attribuzione di benefici fiscali, anche dopo periodi di inattività

Assenza o incoerenza del corredo informativo che legittimerebbe l'ammissione al beneficio fiscale ovvero assenza di movimentazione finanziaria correlabile all'esecuzione di lavori o forniture

Nuove indicazioni per la prevenzione dei rischi connessi alla cessione dei crediti fiscali – punti di attenzione (cont.)

Contenuto del contratto in base al quale è stato ottenuto il credito oggetto di cessione, laddove generico sui termini, sul corrispettivo e sulle modalità di pagamento del medesimo

Impiego del corrispettivo ricevuto per la cessione di crediti fiscali in: bonifici verso l'estero o destinati ad altri soggetti o rapporti ricorrenti ovvero effettuati immediatamente dopo l'accredito; prelievi di contante di importo complessivo rilevante o comunque ingiustificato; pagamenti per giochi e scommesse; acquisti di immobili, preziosi, oro, opere d'arte e oggetti di antiquariato o altri beni di rilevante valore ovvero di valute virtuali per importi complessivamente significativi

Nell'ipotesi di cessioni compiute dal medesimo soggetto, va considerata l'eventuale conoscenza di altri potenziali acquirenti che hanno rifiutato l'acquisto degli stessi crediti

Nuove indicazioni per la prevenzione dei rischi connessi alla cessione dei crediti fiscali – punti di attenzione (cont.)

Numerosità di operazioni di cessione poste in essere con una moltitudine di soggetti, in un arco temporale limitato, per importi ricorrenti, al fine di realizzare un'interposizione presumibilmente volta a dissimulare l'identità dell'effettivo titolare o ad aggirare eventuali limiti di importo previsti dal cessionario

Offerte di forniture connesse agli interventi oggetto di agevolazione e acquisto massivo di crediti fiscali o ipotesi di pubblicità o intermediazione dell'offerta e della domanda di crediti fiscali a prezzi notevolmente inferiori al loro valore nominale, spesso tramite la rete internet, che possono porre anche dubbi circa la sussistenza di eventuali profili di abusivismo dell'attività esercitata

Ricorrenza di operazioni ripetute, per importi complessivamente rilevanti, non coerenti con il profilo del cliente e che potrebbero destare sospetti circa l'inesistenza dei crediti impiegati a fini di monetizzazione o di compensazione con proprie posizioni debitorie verso l'Erario

Nuove indicazioni in merito al monitoraggio costante ai fini antiriciclaggio

Ai fini della prevenzione dei rischi di infiltrazione criminale nell'impiego dei fondi rinvenuti dal PNRR, occorre valorizzare **l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio** per consentire la tempestiva individuazione di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziare.

Quanto contenuto nella comunicazione dell'UIF va tenuto in considerazione nell'ambito dell'attività di monitoraggio costante ai fini antiriciclaggio da porre in essere nel corso dello svolgimento dell'incarico di revisione contabile e di controlli di legittimità.

Attuale coinvolgimento del revisore nell'ambito dei crediti di imposta per innovazione ricerca e sviluppo

Attuale coinvolgimento del revisore nell'ambito dei crediti di imposta per innovazione ricerca e sviluppo

La disciplina è applicabile alle spese di ricerca, sviluppo e innovazione (R&S&I) sostenute nell'esercizio 2020, ed è stata successivamente estesa agli esercizi 2021 e 2022.

Quale è il ruolo del revisore:

L'incarico di revisione ha ad oggetto le spese per attività di ricerca e sviluppo / innovazione tecnologica / design e innovazione estetica secondo l'ISA 805.

A tal fine occorre che la Società predisponga un prospetto relativo a tali spese corredato delle note esplicative sui criteri di redazione (il "Prospetto").

Inoltre, il credito d'imposta dovrà essere altresì oggetto di esame ai fini della revisione del bilancio.

Attuale coinvolgimento del revisore nell'ambito dei crediti di imposta per innovazione ricerca e sviluppo: Overview dell'ISA 805

Il presente principio di revisione tratta delle considerazioni specifiche riguardanti l'applicazione dei principi alla **revisione contabile di un singolo prospetto di bilancio, ovvero di uno specifico elemento, conto o voce del prospetto.**

Il singolo prospetto di bilancio o lo specifico elemento, conto o voce del prospetto possono essere redatti in conformità ad un quadro normativo sull'informazione finanziaria con scopi di carattere generale ovvero con scopi specifici.

Attestazione delle Spese di Ricerca, Sviluppo e Innovazione

Ai sensi dell'art. 205 della L. 160/19, l'incarico di revisione del Prospetto comporta la verifica dell'effettivo sostenimento delle spese considerate ammissibili e della corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dalla Società.

E' altresì richiesto che la Società rediga una Relazione Tecnica illustrativa di finalità, contenuti e risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.

La Relazione Tecnica non è oggetto dell'attestazione del revisore, tuttavia è necessario effettuarne una lettura critica per una migliore comprensione delle attività svolte dalla Società, propedeutica allo svolgimento della revisione del Prospetto.

Attestazione delle Spese di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (cont.)

Pur trattandosi di un'attività "obbligatoria", è raccomandabile che anche in questi casi sia comunque esperita la procedura di pre-approvazione da parte del Collegio Sindacale per gli Emittenti prevista dall'art. 5, comma 4 del Regolamento UE 537/14.

Per le società non obbligate per legge alla revisione legale, l'attività di revisione del Prospetto deve essere effettuata da un revisore legale o da una società di revisione legale; in questo caso le spese per l'attività di "certificazione" per un importo non superiore a Euro 5.000 sono riconosciute in aumento del credito d'imposta.

Recap norme

LEGGE 27.12.19 n. 160

Art. 199 Beneficiari	Art. 203 % per stima credito d'imposta	Art. 204 Modalità Fruizione	Art. 205 Certificazione revisore	Art. 206 Relazione tecnica
---	---	--	---	---

Art. 200 Attività ricerca e sviluppo	Art. 201 Attività di innovazione tecnologica	Art. 202 Attività di design e ideazione artistica
Spese ammissibili: a) spese di personale b) quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e c) spese per contratti di ricerca extra muros d) quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi e) servizi di consulenza e servizi equivalenti f) spese per materiali, forniture e altri prodotti	Spese ammissibili: a) spese di personale b) quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e c) spese per contratti d) servizi di consulenza e servizi equivalenti e) spese per materiali, forniture e altri prodotti	Spese ammissibili: a) spese di personale b) quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e c) spese per contratti d) servizi di consulenza e servizi equivalenti e) spese per materiali, forniture e altri prodotti

DECRETO MISE 26.05.20

Art.1	Art. 2	Art. 3	Art. 4	Art. 5	Art. 6
Oggetto	Attività di ricerca e sviluppo	Attività di innovazione tecnologica	Attività di design e ideazione estetica	Maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta	Determinazione e documentazione delle spese

Procedure di revisione

In data 10 aprile 2019 l'Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare 8/E avente ad oggetto alcuni commenti alle novità fiscali. La circolare dedicava un intero capitolo al precedente credito d'imposta relativo ai costi di ricerca e sviluppo, riportando che **“Quanto alla procedura con cui deve essere svolta l'attività di certificazione, si ritiene, stante la natura e le finalità della stessa, che tale attività non possa essere svolta, in analogia con le attività di revisione del bilancio, con criteri di selezione a campione dei documenti o dei contratti da verificare”**. E' da ritenersi che quanto indicato in tale circolare risulti applicabile anche al credito R&S&I.

Esempio di dettaglio delle procedure di revisione

A. PARTE GENERALE

B. VALIDAZIONE DEI COSTI E DELLA DOCUMENTAZIONE

- *SPESE DEL PERSONALE*

- *QUOTE DI AMM.TO, CANONI LEASING E CANONI NOLEGGIO*

- *COSTI PER CONTRATTI*

- *QUOTE DI AMM.TO - SOLO ATTIVITA' DI "RICERCA E SVILUPPO"*

- *SERVIZI DI CONSULENZA E SERVIZI EQUIVALENTI*

- *MATERIALI FORNITURE E PRODOTTI ANALOGHI*

C. VERIFICA DELLE NOTE ILLUSTRATIVE

D. VERIFICA SUL CREDITO D'IMPOSTA

E. ALTRE ATTIVITA'